



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0466/2013

18.12.2013

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley
(COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Vital Moreira

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *grassetto corsivo* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *grassetto corsivo* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *grassetto corsivo* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *grassetto corsivo*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *grassetto corsivo* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

| | Pagina |
|--|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO | 5 |
| MOTIVAZIONE..... | 6 |
| PROCEDURA | 10 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley
(COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))**

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0429),
 - visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0232/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0466/2013),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0429) è strettamente correlata alla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Le due proposte sono volte a consentire alla Groenlandia di partecipare al sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l'Unione europea. Il regime definito nella proposta consentirebbe l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi fra la Groenlandia e l'Unione, nonché fra la Groenlandia e altri partecipanti al sistema di certificazione, purché tutte le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi siano verificate e, per le esportazioni, certificate dalle autorità dell'Unione in conformità delle norme di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.

Il processo di Kimberley

Il processo di Kimberley è un'iniziativa congiunta di governi, industria e società civile volta ad arrestare il flusso di diamanti che alimentano conflitti, ossia diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli per finanziare guerre contro i governi legittimi.

Nel dicembre 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la storica risoluzione A/RES/55/56 a sostegno della creazione di un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi, successivamente appoggiata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 1459, approvata nel gennaio 2003. Da allora, ogni anno l'Assemblea generale ha rinnovato il sostegno al processo di Kimberley.

Il sistema di certificazione del processo di Kimberley è un'iniziativa volontaria dei governi per fermare il commercio di diamanti grezzi che alimenta i conflitti. L'attuazione dell'iniziativa, operativa dal 2003, è garantita dal controllo dei rispettivi governi. Il processo di Kimberley conta 54 membri, che rappresentano 81 paesi. I partecipanti si impegnano a intrattenere importazioni ed esportazioni di diamanti solo con altri partecipanti al processo di Kimberley. Ne è la prova il certificato del processo di Kimberley allegato, emesso da uno dei partecipanti.

L'Unione europea partecipa al sistema come soggetto unitario, che comprende tutti i suoi 28 Stati membri. Essa attua il processo di Kimberley attraverso le sue sei autorità. Qualunque spedizione di diamanti grezzi importata o esportata da uno Stato membro dell'Unione è inoltrata a una delle autorità dell'Unione per la verifica e solo in un secondo momento è spedita alla relativa destinazione e immessa in libera pratica nell'UE. All'esportazione una delle autorità competenti emetterà un certificato dell'Unione europea, a condizione che i diamanti grezzi siano stati precedentemente importati legalmente nell'UE e si trovino in contenitori a prova di manomissione.

Circa il 99,8% dei diamanti grezzi al mondo è prodotto da partecipanti al processo di Kimberley. Pertanto entrare a far parte dell'iniziativa rappresenta un primo passo fondamentale per qualunque paese con un potenziale nel settore dei diamanti, che altrimenti non può procedere all'esportazione legale di diamanti grezzi. La Groenlandia non è uno Stato, pertanto non può partecipare al processo di Kimberley.

Groenlandia

Dopo aver ottenuto dalla Danimarca lo statuto di regione autonoma nel 1979, la legge sull'autogoverno del 2009 ha determinato un sostanziale ampliamento dei poteri dell'isola, rendendola peraltro responsabile della gestione delle proprie notevoli risorse naturali non sfruttate. Sebbene la Groenlandia e la popolazione di maggioranza Inuit siano ancora dipendenti in larga misura da finanziamenti esterni (inclusa una sovvenzione annua della Danimarca per l'amministrazione, un protocollo sulla pesca e un ampio accordo di partenariato con l'UE), questa regione probabilmente raggiungerà l'autosufficienza nel medio termine.

Nel 1985 la Groenlandia, unico caso nella storia, si è ritirata dall'Unione europea. Questa regione non fa parte del territorio dell'Unione ma rientra nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II dei trattati. Ai sensi dell'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori nonché di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

Attualmente l'88% del PIL della Groenlandia proviene dalla pesca e lo 0,8% dal settore minerario. Tuttavia, a causa della scarsità delle risorse ittiche, dei limiti imposti dalle quote e del cambiamento climatico, il settore della pesca risulta meno affidabile che in passato; per la Groenlandia è pertanto importante diversificare l'economia e considerare le grandi potenzialità del suo settore minerario.

Sin dall'ottenimento dell'autonomia nel settore minerario nel 2011, la Groenlandia è già riuscita a introdurre una normativa volta a garantire alla popolazione un beneficio diretto derivante dai ricavi di tali attività, sfruttando un fondo pubblico per la creazione delle infrastrutture.

Non essendo uno Stato e non potendo pertanto prendere parte al processo di Kimberley, la Groenlandia non è in grado di emettere un certificato e, di conseguenza, di esportare diamanti grezzi, e questo ostacola di fatto la sua capacità di attirare potenziali investitori nel settore minerario. Le risorse interne, da sole, non sono sufficienti ad avviare un'attività di estrazione significativa.

Per risolvere questo problema la Groenlandia ha chiesto se lo statuto di territorio d'oltremare possa consentire un'associazione all'UE allo scopo di usufruire del sistema di certificazione dell'Unione. Tale soluzione promuoverebbe senza dubbio lo sviluppo economico della Groenlandia, che rappresenta la finalità di una simile associazione a norma dei trattati.

Le due proposte della Commissione

Per quanto riguarda le proposte concrete, vi sono nello specifico due proposte di legge.

La presente proposta di decisione del Consiglio basata sull'articolo 203 del TFUE istituisce un regime specifico per il movimento di diamanti grezzi tra la Groenlandia e l'UE e introduce l'obbligo di vaglio da parte di un'autorità UE di qualunque scambio commerciale di diamanti grezzi tra la Groenlandia e un paese terzo. Poiché la Groenlandia non fa parte del territorio doganale dell'UE, è stato necessario trovare una soluzione credibile per la definizione di una procedura secondo cui le dogane dell'Unione possano accettare o rilasciare spedizioni di diamanti grezzi (estratti in Groenlandia o destinati alla Groenlandia) sulla base di un'attestazione emessa da un'autorità groenlandese (o una copia di un certificato del processo di Kimberley autenticato da un'autorità dell'Unione). Gli ulteriori requisiti per le spedizioni provenienti dalla Groenlandia o destinate a questa regione, quali l'obbligo di contenitori a prova di manomissione, rispecchiano quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2368/2002.

L'articolo 203 del TFUE prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità su proposta della Commissione, mentre il Parlamento riveste un ruolo meramente consultivo.

Parallelamente, la seconda proposta [proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0427)], basata sull'articolo 207 del TFUE, riguarda alcuni emendamenti al regolamento (CE) n. 2368/2002 necessari per consentire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione dell'UE. Tali emendamenti sono intesi a stabilire che il territorio dell'Unione e quello della Groenlandia vanno considerati come un'entità unica senza frontiere interne ai fini del sistema di certificazione (articolo 1). Occorre aggiungere il riferimento alla Groenlandia anche in altri articoli ed è stata introdotta una condizione alternativa per la certificazione dei diamanti estratti in questa regione.

L'articolo 207 del TFUE riguarda la politica commerciale comune, per la quale si adotta la procedura legislativa ordinaria (codecisione).

La decisione del Consiglio può entrare in vigore solo previa approvazione dell'emendamento al regolamento (CE) n. 2368/2002 al fine di predisporre l'inclusione della Groenlandia nel sistema di certificazione.

Valutazione del relatore

Il processo di Kimberley è un importante strumento innovativo finalizzato ad arrestare il flusso dei diamanti che alimentano conflitti, ossia diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli per finanziare guerre contro i governi legittimi. L'Unione europea partecipa attivamente a tale iniziativa e intende svolgere un ruolo positivo per renderla ancora più efficace.

Il relatore desidera inoltre richiamare l'attenzione sul coinvolgimento della società civile e dell'industria, che rappresenta un buon punto di partenza (ma non una garanzia, ovviamente) affinché il processo risulti inclusivo, cooperativo ed efficace. Finora il processo di Kimberley ha conseguito risultati positivi. Verso la metà e la fine degli anni novanta fino al 15% della produzione mondiale annua di diamanti grezzi, del valore di 10 miliardi di dollari (7,7 miliardi di euro), era sfruttato per alimentare conflitti. Da allora, tale percentuale è scesa sotto l'1% della produzione nel settore dei diamanti grezzi, il cui valore oggi si aggira sui 13 miliardi di dollari (9,5 miliardi di euro), in parte grazie ai negoziati e all'attuazione del processo di Kimberley.

Ogni paese disposto a prendervi parte e ad accettare di rispettarne e attuarne efficacemente le regole deve essere il benvenuto. Pertanto il relatore accoglie con favore la soluzione creativa elaborata dalla Commissione per collegare la Groenlandia al sistema di certificazione dell'UE mediante l'associazione di questa regione in quanto paese e territorio d'oltremare.

Il relatore auspica che il Parlamento agevoli una rapida risoluzione del problema. I cambiamenti specifici proposti dalla Commissione vanno proprio in questa direzione, pertanto il relatore intende sostenere le proposte in questione senza proporre alcun emendamento.

PROCEDURA

| | | |
|--|--|--------------------|
| Titolo | Partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley | |
| Riferimenti | COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) | |
| Consultazione del PE | 24.7.2013 | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | INTA 10.10.2013 | |
| Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | AFET 10.10.2013 | DEVE 10.10.2013 |
| Pareri non espressi Decisione | AFET 9.7.2013 | DEVE 9.7.2013 |
| Relatore(i) Nomina | Vital Moreira 10.7.2013 | |
| Esame in commissione | 16.9.2013 | 27.11.2013 |
| Approvazione | 17.12.2013 | |
| Esito della votazione finale | +: –: 0: | 25 0 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badiá i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Iuliu Winkler | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Catherine Bearder, Derk Jan Eppink, Béla Glattfelder, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa | |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Reimer Böge | |
| Deposito | 19.12.2013 | |